

## REGOLAMENTO (CEE) N. 382/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1988

che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(3)</sup>, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(4)</sup>;

considerando che detto protocollo addizionale prevede, in particolare, una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa

provenienti; che esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988; che occorre pertanto modificare con efficacia retroattiva i prelievi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 3919/87<sup>(5)</sup>, (CEE) 3958/87<sup>(6)</sup> e (CEE) n. 212/88<sup>(7)</sup> della Commissione per le importazioni provenienti dalla Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3919/87 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3958/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 212/88 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.<sup>(5)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 11.